



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

I REGIMI CONTABILI E FISCALI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Publicato il 5 Aprile 2024 di Sabatino Pizzano



Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che esercitano anche attività commerciale sono tenute a separare l'attività non commerciale da quella commerciale, ai sensi dell'articolo 144 comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Il regime contabile rappresenta l'insieme delle scritture obbligatorie ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. La scelta del regime contabile dipende dai volumi di ricavi realizzati dall'associazione nell'anno precedente e può essere effettuata attraverso il comportamento concludente adottato dall'inizio dell'anno o dal giorno di inizio dell'attività.

Modalità di adozione del regime contabile

L'esercizio delle opzioni e/o revoche da parte del contribuente avviene attraverso il cosiddetto "comportamento concludente", che esprime la scelta in merito al regime di determinazione dell'imposta e al regime contabile. Non è necessario indicare l'opzione per il regime contabile scelto nel Modello AA9/12 "Dichiarazione di inizio attività", ma è sufficiente comunicare l'opzione o la revoca all'Agenzia delle Entrate nella prima dichiarazione IVA successiva alla scelta.

I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, come quelli che optano per il regime di cui alla Legge n. 398/91, devono comunicare opzioni e/o revoche compilando il quadro VO della dichiarazione IVA da allegare alla dichiarazione dei redditi. In caso di mancata comunicazione, pur restando valida la scelta del contribuente, si applica una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 2.000,00.

Regimi contabili per gli enti non commerciali

I regimi contabili previsti per l'attività commerciale svolta dalle ASD sono:

- [Regime ordinario](#)
- [Regime semplificato \(art. 18, D.P.R. n. 600/73\)](#)
- [Regime forfetario di determinazione del reddito di impresa \(art. 145, TUIR\)](#)
- [Regime agevolato \(Legge n. 398/91\)](#)

L'adozione di uno di questi regimi dipende dai ricavi realizzati nell'anno precedente. Ad esempio, un'ASD può adottare il regime semplificato o il regime forfetario se i ricavi del 2022 non superano € 500.000,00 per le prestazioni di servizi o € 800.000,00 per altre attività. In caso di superamento di tali limiti, l'associazione dovrà adottare il regime di contabilità ordinaria.

Il regime agevolato ex Legge n. 398/91 può essere adottato se nel periodo d'imposta precedente i ricavi non hanno superato € 400.000. In caso contrario, l'associazione potrà scegliere tra il regime semplificato, il regime forfetario o il regime ordinario, in base ai ricavi conseguiti.

Le operazioni di natura commerciale occasionale non vanno obbligatoriamente contabilizzate ai fini fiscali. Non sono soggetti alle disposizioni di contabilità obbligatoria i proventi di natura fondiaria, i redditi di capitale, i redditi fondiari e i redditi diversi, a meno che non siano prodotti nell'ambito dell'attività commerciale esercitata dall'ASD.

Esempi pratici

- Un'ASD che nel 2022 ha realizzato ricavi per prestazioni di servizi pari a € 450.000 può optare per il regime semplificato o il regime forfetario nel 2023.
- Un'ASD che nel 2022 ha realizzato ricavi per altre attività pari a € 900.000 dovrà adottare il regime di contabilità ordinaria nel 2023.

- Un'ASD che nel periodo d'imposta precedente ha percepito ricavi per € 380.000 può adottare il regime agevolato ex Legge n. 398/91.

Conclusione

La scelta del regime contabile per le associazioni sportive dilettantistiche dipende principalmente dai volumi di ricavi realizzati nell'anno precedente. È fondamentale valutare attentamente i limiti previsti per ciascun regime e comunicare correttamente l'opzione o la revoca all'Agenzia delle Entrate per evitare sanzioni. Le ASD devono separare l'attività non commerciale da quella commerciale e tenere le scritture contabili obbligatorie in base al regime adottato. Le operazioni commerciali occasionali, invece, non richiedono obbligatoriamente la contabilizzazione ai fini fiscali.

Domande e Risposte

D: Cosa succede se un'ASD non comunica l'opzione o la revoca del regime contabile all'Agenzia delle Entrate?

R: In caso di mancata comunicazione, pur restando valida la scelta del contribuente, si applica una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 2.000,00.

D: Un'ASD che nel 2022 ha realizzato ricavi per prestazioni di servizi pari a € 600.000 può optare per il regime semplificato nel 2023?

R: No, in caso di superamento del limite di € 500.000,00 per le prestazioni di servizi, l'associazione dovrà adottare il regime di contabilità ordinaria.

D: Le operazioni commerciali occasionali devono essere sempre contabilizzate ai fini fiscali?

R: No, le operazioni di natura commerciale occasionale non vanno obbligatoriamente contabilizzate ai fini fiscali.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA